



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
(PROVINCIA DI PISA)
Piazza R. Bertoncini, 1 cap. 56022 (C.F. E p. IVA 00172550501)

BANDO GENERALE PER LA MOBILITA' ALLOGGI E.R.P.

Visti:

- la Legge Regionale 2/2019, recante “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica”(d'ora in poi “Legge Regionale”);
- il Regolamento di attuazione ed integrazione della Legge Regionale Toscana n.2 del 02.01.2019 approvato dalla Conferenza Permanente dei Comuni del L.O.D.E. Pisano con Delibera n.101 del 09/02/2022;
- la delibera della Giunta Comunale di Castelfranco di Sotto n.67 del 23/05/2023 recante “Bando Generale Per La Mobilità Alloggi Erp. Approvazione Indirizzi E Punteggi”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1

RENDE NOTO

Che è possibile presentare domanda di Mobilità per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, allo scopo di rispondere a motivate esigenze di cambio alloggio da parte di assegnatari ordinari di alloggi di E.R.P.

Art.1

Oggetto e termini di presentazione delle domande di mobilità ordinaria

Il presente Bando promuove la mobilità nel patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica attraverso l'utilizzazione degli alloggi liberi di nuova realizzazione o di risulta.

Il Bando generale rimane sempre aperto a partire da **Giovedì 1 Giugno 2023**.

Le domande potranno essere presentate a partire dall'uscita del presente Bando in ogni momento dell'anno.

Le istanze pervenute **entro il 30 giugno 2023** saranno inserite in graduatoria entro trenta giorni.

Per gli anni successivi, le domande pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno verranno inserite in graduatoria entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Ogni qual volta per il cittadino inserito in graduatoria si verifichi un cambiamento delle esigenze connesse alla domanda di mobilità, lo stesso è tenuto a comunicare all'Amministrazione comunale eventuali modifiche a quanto già dichiarato.

Art. 2

Requisiti di accesso alla mobilità

Possono concorrere i cittadini che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) titolarità diritto di assegnazione ordinaria di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
- b) assenza di una condizione di morosità nel pagamento dei canoni di locazione e delle quoteaccessorie per servizi;
- c) possesso dei requisiti previsti per il mantenimento del diritto di assegnazione, nello specifico:
 - cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, ovvero se



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

(PROVINCIA DI PISA)

Piazza R. Bertoncini, 1 cap. 56022 (C.F. E p. IVA 00172550501)

cittadino non appartenente all'Unione europea di possedere i requisiti previsti dal Testo Unico sull'immigrazione per accedere all'ERP;

- possesso ISEE in corso di validità e privo di difformità di valore non superiore ad €36.151,98, salvo che all'interno del nucleo familiare con ISEE uguale o inferiore ai 50 mila euro sia presente un soggetto con invalidità riconosciuta al cento per cento;
- assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km dal comune di Castel Franco di Sotto (*La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI. L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come definita dalla legge regionale n.2/2019*);
- assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a € 31.250,00 (*Art.38 c.3 lett.m L.R. 2/2019*). Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero);
- Si può presentare domanda se titolari di diritti di proprietà di un solo immobile ad uso abitativo in presenza delle seguenti fattispecie:
 - coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente; in casodi avvenuta rimessa in pristino, il titolare è tenuto a darne comunicazione al Comuneo al Soggetto Gestore entro sessanta giorni;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- assenza di patrimonio mobiliare del nucleo familiare a fini ISEE, calcolato ai sensi dell'Allegato A paragrafo 2 lett. e1) della Legge regionale 2/2019, superiore a 75.000,00 euro
- assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;
- assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV) (*In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali*);
- assenza da parte del nucleo familiare di un patrimonio complessivo superiore al limite di
€ 100.000,00 (*Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalla L.R. 2/2019*);
- assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti,



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

(PROVINCIA DI PISA)

Piazza R. Bertoncini, 1 cap. 56022 (C.F. E p. IVA 00172550501)

nonché di

occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda (*la titolarità del diritto di assegnazione non può essere riconosciuta a coloro che attualmente o nei 5 anni antecedenti abbiano occupato un alloggio ERP senza averne titolo*);

- d) assenza condizioni di decadenza dalla titolarità del diritto di assegnazione previste dall'articolo 38 della L.R. 2/2019 (*mancata utilizzazione dell'alloggio, cessione dell'alloggio a terzi o mutazione destinazione d'uso, esecuzione opere abusive, aver adibito l'alloggio ad attività illecite, aver commesso gravi violazioni delle norme regolamentari, ecc.*).

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti da parte del richiedente e da parte degli altri componenti il nucleo familiare assegnatario **alla data di presentazione della domanda, nonché al momento della assegnazione del cambio di alloggio.**

La richiesta di mobilità può essere presentata in favore dei componenti il nucleo familiare residenti nell'alloggio assegnato, legittimati ad abitarvi o autorizzati da APES ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale.

La richiesta di mobilità non può essere presentata prima di 2 anni dall'ultimo provvedimento di assegnazione (ordinaria o di mobilità), fatte salve gravi e documentate situazioni sopraggiunte successivamente.

In caso di morosità pregressa è consentito presentare domanda di mobilità ordinaria unicamente in caso di presentazione al Comune, da parte dell'assegnatario, di un piano di rateizzazione debitamente accettato dall'Ente Gestore in data precedente alla richiesta di cambio, unitamente alla dimostrazione del pagamento di almeno 3 rate oltre alla rata corrente.

Possono presentare domanda i residenti nel territorio comunale.

Art.3

Autocertificazione dei requisiti e controlli

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti di cui al precedente art. 2, ai sensi degli artt. 46-48 del T.U. delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Sulla domanda presentata verranno eseguiti i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

Il Comune effettuerà i suddetti controlli atti ad individuare e riscontrare eventuali omissioni e difformità dei dati dichiarati avvalendosi in via prioritaria della base-dati nazionale detenuta dall'I.N.P.S., dei dati dell'Anagrafe Tributaria (SIATEL Puntofisco 2.0), del Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), dell'anagrafe comunale, di quella di altre Amministrazioni comunali e del Sistema informatico delle Camere di Commercio (TELEMACO) e di ogni altro strumento idoneo.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

(PROVINCIA DI PISA)

Piazza R. Bertoncini, 1 cap. 56022 (C.F. E p. IVA 00172550501)

dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., e dell'art. 33 della Legge Regionale.

Art. 4

Modalità di presentazione delle domande

Gli interessati alla mobilità potranno presentare istanza di mobilità in qualsiasi momento dell'anno. Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Castelfranco di Sotto

I moduli di domanda potranno essere reperiti presso:

- URP – Piazza Bertoncini 1, negli orari di apertura al pubblico;
- Sito istituzionale del Comune di Castelfranco di Sotto www.comune.castelfranco.pi.it

Le domande compilate in ogni parte dovranno essere corredate di tutta la necessaria e idonea documentazione e dovranno indicare l'esatto indirizzo e il recapito telefonico.

Al fine di favorire l'individuazione dell'alloggio più adeguato alle esigenze del nucleo familiare, il richiedente dovrà indicare nella domanda ogni informazione utile alla valutazione delle esigenze familiari.

Le domande dovranno pervenire al Comune di Castelfranco di Sotto esclusivamente nelle forme diseguito indicate:

1. Consegna a mano all'ufficio urp oppure ufficio protocollo nel seguente orario:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
2. Spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata a: Comune di Castelfranco di Sotto, – Piazza Bertoncini 1 – 56022 – Castelfranco di Sotto (PI). In questo caso la domanda deve essere debitamente sottoscritta nelle parti indicate nel modulo e deve essere corredata da fotocopia di un documento d'identità del richiedente. La mancata sottoscrizione della domanda costituisce causa non sanabile di irregolarità nella presentazione della domanda e costituisce causa di esclusione dalla graduatoria.
3. Inviare tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune di Castelfranco di Sotto: comune.castelfranco@postacert.toscana.it. Anche in questo caso la domanda deve essere debitamente sottoscritta nelle parti indicate nel modulo. In caso di PEC non intestata al richiedente, la domanda deve essere corredata da fotocopia di un documento d'identità del richiedente stesso. L'Amministrazione effettuerà la verifica della provenienza, integrità e leggibilità dei documenti inviati.

Art. 5

Condizioni per l'attribuzione del punteggio

Le condizioni per l'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria sono le seguenti:



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

(PROVINCIA DI PISA)

Piazza R. Bertoncini, 1 cap. 56022 (C.F. E p. IVA 00172550501)

1) Presenza nel nucleo familiare di soggetti:

| CONDIZIONE | PUNTI |
|--|-------|
| 1.1 - Invalidi al 100% e con certificato handicap permanente e grave (art.3 c.3 Legge104/1992) | 8 |
| 1.2 - Invalidi al 100% | 4 |
| 1.3 - Invalidi con grado di invalidità compresa fra 67-99% | 3 |
| 1.4 - Certificato handicap Legge 104/1992 | 3 |
| 1.5 - Invalidi e/o portatori di handicap di cui ai punti precedenti abitanti al primo piano e oltre senza ascensore (non cumulabile con il punteggio 1.6) | 1 |
| 1.6 - Nucleo composto solo da ultrasessantacinquenni abitanti al primo piano e oltre senza ascensore (non cumulabile con il punteggio 1.5) | 2 |
| 1.7 - Presenza nel nucleo di soggetto con grave handicap motorio (condizione equiparata a quella del cieco assoluto), abitante in alloggio con barriere architettoniche* e che necessita di deambulatore e/o carrozzina (punteggio sommabile a quello delle precedenti condizioni) | 2 |
| 1.8 - Presenza nel nucleo di due o più soggetti invalidi e/o portatori di handicap (punteggio sommabile a quello delle precedenti condizioni) | 2 |

* Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considerano con barriere architettoniche anche gli alloggi che siano dotati di ascensori non idonei ai sensi della Legge n. 13/1989;

2) Alloggio in situazione di sottoutilizzo (ai sensi dell'art.12 c.6 della L.R. n.2/2019)

| CONDIZIONE | PUNTI |
|--|-------|
| 2.1 - Numero di vani superiore di 1,5 rispetto al numero di componenti del nucleo familiare (ad es. 1 componente 3 vani, 2 componenti 4 vani ecc.) | 8 |
| 2-2 - Trovarsi nella precedente condizione da oltre 2 anni (punteggio sommabile a quello della precedente condizione) | 3 |

3) Alloggio in situazione di sovraffollamento (ai sensi dell'art. 12 c.8 della L.R.n.2/2019):

| CONDIZIONE | PUNTI |
|--|-------|
| 3.1 - Numero 2 persone a vano utile | 2 |
| 3.2 - Numero 3 persone a vano utile | 3 |
| 3.3 - Numero 4 persone a vano utile | 4 |
| 3.4 - Numero di oltre 4 persone a vano utile | 5 |
| 3.5 - Trovarsi in una delle precedenti condizioni da oltre 2 anni (punteggio sommabile a quello delle precedenti condizioni) | 2 |

4) Ragioni di sicurezza e incolumità personali o familiari:



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

(PROVINCIA DI PISA)

Piazza R. Bertoncini, 1 cap. 56022 (C.F. E p. IVA 00172550501)

| CONDIZIONE | PUNTI |
|--|-------|
| 4.1 - Esposto alle autorità competenti circa la situazione di contrasto e conflitto tra le parti, con referto del Pronto Soccorso riferito ai fatti denunciati nell'esposto. | 6 |
| 4.2 - Relazione dell'assistente sociale relativa alla situazione di disagio sociale del nucleo assegnatario (punteggio sommabile a quello delle precedenti condizioni) | 2 |

5) Qualità dell'alloggio

| CONDIZIONE | PUNTI |
|--|-------|
| 5.1 - Stato di conservazione dell'alloggio che richieda spese necessarie per la messa a norma e/o per l'adeguamento degli standard igienico/sanitari formalmente attestato dall'Ente Gestore | 2 |

I suddetti punteggi si sommano, ad eccezione di quelli indicati come non cumulabili.

In caso di parità di punteggio ha la precedenza l'assegnatario con più anzianità in Edilizia Residenziale Pubblica: se l'assegnatario ha già usufruito in passato della mobilità, si fa riferimento all'ultima assegnazione.

Art. 6

Documentazione necessaria per l'attribuzione del punteggio

Per l'attribuzione del punteggio di cui all'articolo 5, in presenza delle relative condizioni, è necessario produrre i seguenti documenti:

- Certificato da parte dell'autorità competente (ASL) attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore al 66% o pari al 100%;
- Certificato da parte dell'autorità competente (ASL) attestante la condizione di handicap ai sensi della L. 104/92;
- Certificato da parte dell'autorità competente (ASL) attestante la non autosufficienza e/o la presenza di patologie gravi;
- Attestazione da parte dell'Ente Gestore con cui si dichiara che l'alloggio non rispetta gli standard igienico-sanitari e/o necessita di interventi di messa a norma;
- Certificato da parte dell'autorità competente (ASL) o certificazione dell'Ufficio Manutenzione di APES, attestante l'esistenza nell'appartamento, dotato di ascensore, di barriere architettoniche tali da determinare disagio abitativo al soggetto con grave handicap motorio o di cieco assoluto, facente parte del nucleo familiare.

Art. 7

Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni approvate dal L.O.D.E. pisano ed effettuando tutti i controlli inerenti la veridicità di quanto auto-certificato dai nuclei familiari, in particolare rispetto alla situazione economica e patrimoniale.



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

(PROVINCIA DI PISA)

Piazza R. Bertoncini, 1 cap. 56022 (C.F. E p. IVA 00172550501)

Le istanze pervenute entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando saranno inserite in graduatoria entro gli ulteriori trenta giorni.

Successivamente le domande pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno verranno inserite in graduatoria entro il 31 gennaio dell'anno successivo. La graduatoria sarà pertanto soggetta ad aggiornamenti annuali. Ogni graduatoria resta efficace fino alla data di pubblicazione della successiva graduatoria integrativa. I termini di cui al presente comma potranno subire proroghe per motivate esigenze istruttorie.

Entro dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria all'Albo online coloro che hanno partecipato al Bando possono presentare opposizione al Comune.

Entro il termine massimo di quindici giorni dal termine finale di presentazione delle opposizioni, la Commissione E.R.P e mobilità dovrà decidere sulle medesime. Le decisioni della Commissione E.R.P e mobilità sono trasmesse al Responsabile del Procedimento che provvederà al relativo aggiornamento della graduatoria.

La graduatoria di mobilità, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento è pubblicata in apposita sezione del sito internet del Comune fino all'approvazione del suo successivo aggiornamento. La graduatoria è pubblicata utilizzando il numero di Protocollo della domanda presentata, in modo da garantire l'anonimato dei richiedenti. Agli aventi titolo e ai rappresentanti dei Sindacati dei proprietari e degli inquilini, aventi interesse, è garantito l'accesso ai dati e alle informazioni nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

All'approvazione della graduatoria derivante da un nuovo "*Bando Generale*" decadrà la graduatoria esistente comprensiva dell'aggiornamento e dovranno essere presentate nuove domande da parte di tutti gli interessati alla mobilità.

Art. 8

Procedimento per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. in mobilità

Gli alloggi di E.R.P. disponibili destinati alla mobilità sono assegnati secondo l'ordine delle domande nella graduatoria risultante dall'ultimo aggiornamento e nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dalla Legge Regionale.

Preliminarmente all'assegnazione in mobilità, il Comune deve procedere all'accertamento della sussistenza dei requisiti di mantenimento dell'assegnazione nonché delle condizioni di attribuzione del punteggio nei confronti dei nuclei che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria.

Al fine di provvedere all'assegnazione dell'alloggio, gli aventi diritto sono convocati ai recapiti indicati dal richiedente nel modulo di domanda, dando comunicazione del giorno e dell'ufficiodove l'interessato, o persona da questi delegata, dovrà presentarsi.

La procedura di verifica dei requisiti e delle condizioni di attribuzione del punteggio dovrà concludersi entro trenta giorni dalla data della suddetta convocazione, salvo particolari esigenze istruttorie.

Qualora l'interessato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati, viene riconvocato tramite messo comunale entro un termine stabilito. Nel caso la persona non si presenti alla seconda convocazione, la domanda verrà esclusa dalla graduatoria, ferma restando la possibilità di dimostrare da parte del richiedente che la mancata presentazione è dovuta a cause di forza maggiore.



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

(PROVINCIA DI PISA)

Piazza R. Bertoncini, 1 cap. 56022 (C.F. E p. IVA 00172550501)

Nelle more della definizione del procedimento di cui sopra, il Comune proseguirà con le assegnazioni a favore dei nuclei familiari collocati in graduatoria nelle posizioni immediatamente successive.

Qualora in esito all'istruttoria sia accertata la non sussistenza o la perdita dei requisiti di mantenimento all'E.R.P., il Comune ne darà comunicazione all'interessato e avvierà contestualmente il procedimento di decadenza dall'assegnazione ai sensi art. 38 della Legge regionale.

Verificata la permanenza dei requisiti di mantenimento dell'assegnazione e delle condizioni di attribuzione del punteggio, verranno proposti all'assegnatario uno o più alloggi idonei all'assegnazione in disponibilità e destinati alla mobilità.

L'eventuale scelta avverrà successivamente a un sopralluogo degli alloggi proposti.

Il rifiuto di un alloggio idoneo proposto dal Comune comporta l'improcedibilità della domanda stessa e la conseguente cancellazione dalla graduatoria vigente. La rinuncia all'alloggio idoneo proposto comporta anche l'impossibilità di presentare una nuova domanda di mobilità per i successivi 2 anni dalla data della mancata accettazione, a meno che non intervengano modifiche alle precedenti condizioni.

A conclusione di tutti gli adempimenti, il Comune – con proprio atto – disporrà l'assegnazione in cambio alloggio, comunicandolo all'interessato e al Soggetto Gestore (APES).

Sulla base del provvedimento di assegnazione, APES provvede alla convocazione dell'assegnatario per la stipula del contratto di locazione e la consegna dell'alloggio. L'assegnatario che, previa diffida del Soggetto Gestore, non sottoscrive il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio entro i successivi sessanta giorni, è dichiarato decaduto dall'assegnazione.

A seguito dell'assegnazione in cambio alloggio il nucleo familiare mantiene una disponibilità provvisoria dell'alloggio di provenienza. Il nucleo è tenuto a riconsegnare l'alloggio di provenienza nella disponibilità di APES entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di locazione del nuovo alloggio. Il mancato rilascio del vecchio alloggio costituisce occupazione abusiva del medesimo ed è causa di decadenza dell'assegnazione dell'intero nucleo familiare.

L'assegnazione del nuovo alloggio non legittima modifiche alla composizione del nucleo familiare e non determina l'acquisizione della titolarità di diritti di assegnazione da parte dei componenti il nucleo non assegnatari in precedenza.

Art. 9

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

Il Comune, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederà al trattamento dei dati personali in qualità di autonomo titolare, trattando i dati strettamente necessari, adeguati e limitati unicamente per le finalità del presente Avviso, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Alcuni dati potranno essere comunicati alla Commissione E.R.P. incaricata di decidere in merito ai ricorsi in opposizione;



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

(PROVINCIA DI PISA)

Piazza R. Bertoncini, 1 cap. 56022 (C.F. E p. IVA 00172550501)

Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà, come conseguenza, l'impossibilità di accedere alla procedura di mobilità.

Art.10

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico, si fa riferimento alla Legge Regionale 2/2019, al Regolamento di attuazione ed integrazione della Legge Regionale 2/2019 approvato dalla Conferenza Permanente dei Comuni del L.O.D.E. Pisano con Delibera n.101 del 09/02/2022.

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore n.1, Dott.ssa Daria Romiti.

Castelfranco di Sotto, 01/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
Dott.ssa Daria Romiti